

## Newsletter speciale a cura di <u>Carlo Periti, Francesco Rovetta</u> e <u>Federico Finazzi</u>

## COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

# Il Decreto Ministeriale n. 414/2023 (cd. Decreto CER)

In data 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il **D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023**, che definisce le misure di incentivo per le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e per le Comunità energetiche rinnovabili. Si indicano in seguito le principali novità introdotte.

#### **Premessa**

- 1. <u>Le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (cd. CACER) e le Comunità energetiche rinnovabili (cd. CER)</u>
- Il Decreto Ministeriale agevola la creazione di nuove CACER e di nuove CER, in quanto individuate come strumento utile al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione posti dall'Unione Europea.
- Le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile CACER si distinguono in:
  - Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: consistono in sistemi di produzione e di accumulo di energia elettrica generata da fonti rinnovabili che viene consumata da un singolo cliente finale, realizzati in un sito di produzione distante dal sito di consumo e a questo collegato mediante la rete di distribuzione esistente;
  - Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: consistono in sistemi di produzione e di accumulo di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, realizzati da gruppi di autoconsumatori che si trovano nel medesimo edificio o condominio;
  - O Comunità energetiche rinnovabili CER: sono aggregazioni di soggetti che si uniscono per autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, così generando benefici ambientali ed economici ai propri soci o membri o alle aree locali in cui sono collocate. Possono costituire una Comunità energetica rinnovabile i seguenti soggetti:
    - Cittadini;
    - Imprese;
    - Associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
    - Enti pubblici;
    - Amministrazioni comunali;
    - Condomini;
    - Enti del Terzo Settore;
    - Cooperative;
    - Enti religiosi;
    - Piccole e medie imprese.

### 2. <u>Incentivi previsti nel Decreto CER</u>

Il Decreto CER prevede incentivi totali per 5,7 miliardi di Euro, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR.



- Il Decreto CER prevede due distinte tipologie di incentivi:
  - o tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa;
  - o **contributo a fondo perduto** del 40% dell'investimento effettuato, finanziato con i fondi del PNRR, per gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

### Gli incentivi per la condivisione dell'energia

### 1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli incentivi per la condivisione dell'energia sono le **CACER** e, quindi, i sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza, i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le Comunità energetiche rinnovabili.

### 2. I requisiti per l'accesso alla tariffa incentivante

- Gli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inclusi quelli già esistenti oggetto di interventi di potenziamento, che vengono utilizzati dalle CACER e che rispettano tra gli altri i seguenti requisiti:
  - la potenza massima del singolo impianto o dell'intervento di potenziamento non deve superare 1 MW;
  - o nel caso di Comunità energetiche rinnovabili, le stesse devono risultare **regolarmente** costituite alla data di presentazione della domanda di accesso all'incentivo;
  - gli impianti di produzione e i punti di prelievo della CACER devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area della medesima cabina primaria;
  - o gli impianti devono rispettare i requisiti prestazionali e di tutela ambientale previsti;
  - le CACER devono assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio;
  - le CACER devono assicurare un'adeguata informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante prevista dal Decreto.

#### 3. La determinazione delle tariffe incentivanti e il periodo di diritto

- Alla quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, per un periodo di diritto pari a 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia.
- La tariffa incentivante applicabile all'energia condivisa è così determinata:
  - Per gli impianti di <u>potenza superiore a 600 kW</u>: la tariffa, che non può superare i 100 € per MWh, è composta da un incentivo fisso di 60 € per MWh;
  - Per gli impianti di <u>potenza superiore a 200 kW ed inferiore o uguale a 600 kW</u> la tariffa, che non può superare i 110 € per MWh, è composta da un incentivo fisso di 70 € per MWh;





- Per gli impianti di <u>potenza inferiore o uguale a 200 kW</u> la tariffa, che non può superare i 120
  € per MWh, è composta da un incentivo fisso di 80 € per MWh.
- Sono state inoltre apportate delle maggiorazioni tariffarie per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Regioni del Centro e del Nord Italia, a seconda dei diversi livelli di insolazione:
  - è stato previsto un aumento di 4 € per MWh per le Regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  - è stato invece previsto un aumento di 10 € per MWh per le Regioni del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

### 4. Procedure per l'accesso alla tariffa incentivante

- La domanda di accesso alla tariffa incentivante è presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il portale istituzionale del GSE, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento dell'incentivo per il periodo intercorrente tra la data di esercizio dell'impianto e di ricevimento della comunicazione tardiva.
- La domanda di accesso deve essere corredata della documentazione per la verifica dei requisiti di accesso all'incentivo.
- Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla presentazione della domanda, accerta la documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, attribuisce la tariffa incentivante.

#### La concessione dei benefici PNRR

### 1. Soggetti beneficiari

- Il Decreto Ministeriale prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi sostenuti per lo sviluppo delle CACER nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.
- La misura, finanziata con **2,2 miliardi di euro**, punta a realizzare una potenza complessiva di **almeno 2 GW** ed una produzione indicativa di **almeno 2.500 GWh ogni anno.**
- Il contributo a fondo perduto è **cumulabile con l'incentivo in tariffa** nella misura massima del 40%.

### 2. Requisiti e procedura per l'accesso al contributo

- Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle CACER di cui al punto precedente purché:
  - o sussistano le stesse condizioni necessarie per l'accesso alla tariffa incentivante;
  - l'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo;
  - o il soggetto richiedente possieda il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto





ed il preventivo di connessione alla rete elettrica, ove previsti.

- Gli impianti ammessi al contributo a fondo perduto devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
- L'accesso ai contributi avviene attraverso la **presentazione delle domande** esclusivamente tramite il **portale istituzionale del GSE**.
- È possibile presentare le richieste di accesso al contributo in un periodo tra i 45 giorni dall'entrata in vigore delle regole operative per l'accesso ai benefici ed il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.
- Sono **ammesse solo le spese** quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**.
- 3. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo PNRR
- Sono finanziabili le seguenti spese:
  - o realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  - o fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  - o acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  - opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
  - o connessione alla rete elettrica nazionale;
  - o studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  - o progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  - o direzione lavori e sicurezza;
  - o collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
  - Le spese di cui sopra sono finanziabili nei seguenti limiti del costo di investimento massimo:
    - o 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
    - 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
    - 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
    - 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni.

### Disposizioni finali

- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale sono approvate le regole operative per l'accesso agli incentivi.
- È inoltre possibile richiedere al GSE, su base volontaria, una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti di cui si intende richiedere il finanziamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il GSE esamina i progetti presentati e fornisce riscontro al richiedente con un parere preliminare positivo di finanziabilità del progetto presentato, oppure con una nota contenente le prescrizioni da adottare al fine di poter ottenere il finanziamento richiesto.